

Camera dei Deputati
VIII e IX Commissione

Audizione dei rappresentanti di Strada dei Parchi SpA
sulla ipotizzata chiusura del Traforo del Gran Sasso

29 Maggio 2019

Strada dei Parchi SpA, la concessione autostradale, il Traforo del Gran Sasso.

Strada dei Parchi SpA (SdP), Società del Gruppo Toto, è la concessionaria autostradale che gestisce le due tratte autostradali A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) di cui fa parte il Traforo del Gran Sasso e A25 (Roma-Pescara), infrastrutture **progettate nel 1962 e realizzate prevalentemente tra gli anni 1968 e 1979.**

Le due autostrade si snodano su un tracciato di montagna di 281,4 km di lunghezza (96,1 km di opere d'arte, 55 gallerie, 339 viadotti, massima pendenza 5,65%) e costituiscono ad oggi l'unica infrastruttura autostradale del Centro Italia che collega la costa adriatica e quella tirrenica.

La storia del Traforo del Gran Sasso è legata a quella dell'autostrada A24 la cui concezione risale agli anni Sessanta quando per la sua realizzazione venne costituita un'apposita società pubblica per azioni (SARA SpA).

Nel 1963 venne approvata la costruzione del collegamento Roma-Alba Adriatica attraverso L'Aquila e Teramo che prevedeva sin dal principio la realizzazione di una galleria stradale sotto il massiccio del Gran Sasso.

I lavori cominciarono il **14 novembre 1968**. Dureranno 25 anni con numerosi incidenti, che complessivamente costarono la vita a 11 persone, ed un costo totale che arrivò a sfiorare i 1700 miliardi di vecchie lire (secondo una stima di rivalutazione fatta nel 2017 pari a 887 milioni di Euro) a fronte degli 80 miliardi di vecchie lire inizialmente previsti.

Nel 1975 i lavori furono sospesi per la crisi economica e ripresero solo nel **1982** ed il **1° dicembre 1984**, con una cerimonia ufficiale presieduta dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, venne inaugurata la **prima canna** con una corsia unica per senso di marcia. Era la galleria in direzione Teramo tra gli svincoli di Assergi e Colledara

Nel 1982 era inoltre cominciata la **costruzione dei laboratori sotterranei dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**, fortemente voluta dal fisico Antonino Zichichi, la cui realizzazione procedette parallela alla costruzione della seconda galleria in direzione L'Aquila. I laboratori, si trovano nella galleria direzione Teramo-Roma, a circa 1400 metri di profondità sotto il massiccio del Gran Sasso. Ai laboratori si accede quindi direttamente dall'A24 tramite il fornice ovest del Traforo.

La **seconda canna** del Traforo e quindi i Laboratori Nazionali del Gran Sasso vennero aperti nel **1993**.

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in sigla LNGS, sono dei laboratori di ricerca, appartenenti all'Istituto nazionale di fisica nucleare e dedicati allo studio della fisica

delle particelle. Istituiti nel **1985 ed operativi dal 1987**, sono considerati i centri di ricerca sotterranei più grandi e importanti del mondo.

La gestione privata di A24 e A25 si avvia nel **2001** con una gara internazionale dopo che, per ben due volte, il gestore pubblico SARA Spa era andata in default. La Commissione Europea tra il 1996 e il 2001, a fronte degli interventi per ripianare i debiti di SARA SpA operati dal Governo italiano, aveva inoltre avviato due procedimenti di infrazione contro l'Italia.

La gara fu definitivamente aggiudicata all'ATI Autostrade SpA- Toto SpA, cui è poi subentrata all'atto della consegna (**1° gennaio 2003**) **Strada dei Parchi SpA (SdP)** come società di progetto.

SdP risulta così la prima società privata in Italia ad essere diventata società concessionaria autostradale dello Stato a seguito di **gara europea**, uno dei 4 casi ancora oggi su 26 concessionarie autostradali. Il concedente allora era ANAS spa. Prezzo della Concessione **748MIOEU**. Inizio della concessione nel **2003**, scadenza prevista nel **2030**.

A24 e A25, dopo il terremoto dell'Aquila del **2009**, con l'art. 1 comma 1 della L. 228 del **2012** sono state classificate, anche questo unico caso in Italia, **"infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile"**.

A tal fine, per l'urgente messa in sicurezza delle due autostrade, la L. 228/212 imponeva al Governo il varo un nuovo PEF. Purtroppo quella volontà del Parlamento non si è ancora concretizzata e dopo anni di defatiganti trattative, cambi di Ministri (e relativi cambi di indirizzo ministeriali), lungaggini approvative, nuove norme nel frattempo intervenute (come la Legge 123/2018 che ha assegnato nuovi poteri all'Autorità di Regolazione nel settore dei Trasporti), non è ancora stato approvato un nuovo PEF che consenta di avviare la definitiva messa in sicurezza antisismica, a norma delle Leggi emanate dopo la costruzione di 24 e A25 e i ricordati eventi sismici.

Il ripetersi poi nel 2016 e nel 2017 dei terremoti, tragici, che hanno colpito il Centro Italia e l'incessante attività sismica che si registra in quelle aree, hanno indotto il Parlamento ad intervenire nuovamente per consentire almeno l'esecuzione dei lavori più urgenti.

Così sono stati decisi gli stanziamenti approvati nella manovra correttiva del giugno 2017 (DL 24/04/2017 n. 50 poi L. 21/06/2017 n. 96), con il decreto mezzogiorno (DL 20/06/2017 n. 91) e poi con il riparto dei fondi europei FSC L. 03/08/2017 n. 123 (contributo di € 250 milioni in favore di SdP, da erogare in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025). Sino al cosiddetto Decreto Genova convertito nella L. 123/2018.

SdP è una delle poche concessionarie italiane ad aver realizzato **più degli impegni di spesa previsti dal PEF vigente** (770MIOEU spesi nel periodo 2009-2017, 530MIOEU per investimenti, 240MIOEU per manutenzioni ordinarie, come certifica la Relazione sulle Concessioni Autostradali consegnata al Parlamento nel 2017).

Al 31 dicembre 2018 SdP impiega 453 persone di cui 4 dirigenti.

Perché si è giunti ad ipotizzare la chiusura del Traforo del Gran Sasso.

Per la miglior comprensione del perché SdP sia stata costretta a giungere alla sofferta decisione di ipotizzare, scadenza 19 maggio u.s., la chiusura al traffico (esclusi i mezzi di soccorso ed emergenza, garantendo comunque l'accesso ai LNGS) delle gallerie autostradali del Traforo del Gran Sasso, si riporta di seguito una sintesi delle problematiche che storicamente hanno interessato le acque del bacino del Gran Sasso d'Italia.

Nel corso, probabilmente per effetto, dei lavori di realizzazione della prima galleria autostradale del Gran Sasso si verificò un abbassamento della falda acquifera di oltre 500 m, molte sorgenti in quota persero la loro alimentazione naturale generando problematiche sui centri abitati limitrofi.

Fu pertanto ipotizzato di realizzare gli **impianti di captazione e condotta delle acque** delle gallerie del Gran Sasso, previa autorizzazione di ANAS, all'epoca concedente dell'autostrada A24, ed alla quale è poi subentrato, per Legge nel 2013, quale concedente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel seguito, il "MIT").

Allo scopo furono sottoscritte due specifiche Convenzioni, la prima in data **16 settembre 1982** tra ANAS ed il Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo di Teramo (all. 1). La seconda in data **4 novembre 1987** tra ANAS e l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (all. 2).

Da tali Convenzioni risulta chiaramente che **tutti gli oneri relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di prelievo e condotta delle acque** erano e sono posti a carico del Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo (C.A.R.) e dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, e quindi oggi sono a carico degli Enti ad essi subentrati.

A testimonianza di ciò basterà leggere quanto la prima di tali Convenzioni prevedeva:

"ARTICOLO 7 - Manutenzione

Il C.A.R. provvederà a sua cura, spese e responsabilità e previa autorizzazione dell'A.N.A.S. alla completa ed accurata manutenzione delle opere idriche ricadenti

nella galleria di servizio nonché della tubazione posta al di sotto del piazzale di uscita.

ARTICOLO 9 - Responsabilità

Il C.A.R. si obbliga di tenere l'ANAS indenne da qualsiasi danno che potesse derivare alle proprietà autostradali, alle persone ed alle cose, sia causa di eventuali incidenti dipendenti dalla costruzione e manutenzione delle opere descrittive nella presente convenzione che dall'esercizio del medesimo acquedotto.

ARTICOLO 10 - Eventualità di inquinamento delle acque:

Circa la protezione igienica dell'acqua si precisa che l'ANAS non assume a suo carico alcuna responsabilità di alcun genere e ciò sia in riferimento ad eventuali percolazioni attraverso il piano di platea che possono portare acqua inquinata nei cunicoli di transito e sia per eventuali rotture delle opere di convogliamento lungo la galleria di servizio.

Ogni opera per il controllo, l'eventuale depurazione e la potabilizzazione nonché per garantire la regolarità delle acque rimarrà di completa ed esclusiva pertinenza del C.A.R. che dovrà provvedervi in proposito a sua cura e spese, ed al quale farà esclusivo carico ogni responsabilità in proposito”.

Con la seconda delle citate Convenzioni inoltre ANAS autorizzò l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno all'esecuzione delle opere di prelievo delle acque dai cunicoli sottostanti le piattaforme autostradali della Galleria del Gran Sasso, restando chiaramente a carico dell'Agenzia ogni onere relativo alla costruzione e successiva gestione di tali opere.

In particolare fu convenuto:

“ART. 5 - Concessione in uso, manutenzione e prescrizione

L'Agenzia provvederà a sua cura e spesa alla completa ed accurata manutenzione e custodia delle opere che saranno dalla medesima costruite e ricadenti sotto le piattaforme autostradali. La stessa Agenzia si obbliga ad uniformarsi prontamente a tutte le prescrizioni di ordine tecnico ed alle modifiche progettuali che l'ANAS riterrà di richiedere in qualsiasi momento a garanzia e tutela della sicurezza dell'autostrada, delle relative pertinenze e degli utenti, in obiettiva compatibilità con l'esercizio idrico – potabile.

Si specifica inoltre che la protezione igienica dell'acqua la garanzia della sua potabilità, nonché ogni opera per il controllo e per la regolarità di prelievo della stessa sono di completa ed esclusiva pertinenza dell'Agenzia che vi provvederà a sua cura e spesa”.

Ed inoltre

“ART.7 – Responsabilità

L'ANAS comunque non assume alcuna responsabilità sia nei confronti dell'Agenzia che di terzi, per i danni che dovessero essere recati all'opera idraulica

o all'esercizio della stessa, compresa l'ipotesi di una interruzione o di un inquinamento anche permanenti delle acque, a causa del traffico autostradale, dei lavori di manutenzione delle opere di sua competenza o della realizzazione di nuove opere o comunque di ogni altra attività che la stessa ANAS o terzi autorizzati dovessero direttamente o indirettamente eseguire nelle gallerie o nelle aree limitrofe."

All'epoca della stipula di dette concessioni ANAS non solo era la concedente dell'autostrada A24 e, quindi, della galleria autostradale del Gran Sasso, ma gestiva direttamente A24 e galleria avendo revocato la concessione in precedenza assegnata alla concessionaria autostradale SARA SpA, concessione poi affidata all'esterno solo con procedura di gara indetta, come ricordato, nell'anno 2000.

Di conseguenza, nessun intervento relativo agli impianti di captazione e condotta ed alla impermeabilizzazione di essi, e nessuna responsabilità conseguente, sono posti a carico di Strada dei Parchi SpA, stante la sua qualità di avente causa di ANAS.

E questo tanto più che gli interventi de quo sono estranei al suo rapporto concessorio con il MIT, a sua volta avente causa di ANAS, ed all'oggetto della Convenzione vigente per la concessione delle autostrade A24 ed A25.

In seguito, con convenzione sottoscritta in data **24 giugno 1998** (all. n. 3) ANAS consegnò all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ("INFN") le strutture da essa realizzate per il Laboratorio del Gran Sasso, e nell'occasione le parti convennero che:

ART. 2 – CUSTODIA E GESTIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Restano altresì ad esclusivo carico e responsabilità dell'INFN la gestione delle opere, dei manufatti e delle aree di sedime oggetto della presente Convenzione nonché la conduzione degli impianti e laboratori, effettuata nella piena ed esclusiva responsabilità dell'INFN, espressamente costituito custode del complesso ceduto in uso in forza del presente atto; l'INFN pertanto esonera fin d'ora l'Anas da qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole per la stessa ANAS nell'arco di durata temporale della presente Convenzione e rinnovi e proroghe di essa.

... L'Anas si ritiene pertanto solleva da qualsiasi responsabilità per danni e persone o cose a seguito di incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei laboratori e nell'edificio esterno dell'INFN del Gran Sasso.

ART.4 – FLUSSO ACQUE REFLUE

L'Anas autorizza l'INFN allo sversamento delle acque reflue depurate e provenienti dal Laboratorio di fisica nei canali ubicati lungo la galleria autostradale, fermo restando che gli obblighi relativi alla rispondenza di dette acque alle leggi vigenti e di futura emanazione in materia si scarichi civili e/o industriali sono a totale carico dell'INFN."

Per realizzare l'acquedotto, l'intero volume delle acque drenate e captate a tergo del rivestimento, lungo l'intera sezione ed al piede della galleria, è stato convogliato in apposite canale ubicate al di sotto del piano viabile delle gallerie e poi immesso nelle reti acquedottistiche. Le acque drenate dagli scavi, che avevano inizialmente portate elevatissime, si sono progressivamente ridotte nel tempo ed attualmente hanno valori di circa 900 l/s sul lato teramano e di circa 400 l/s nell'aquilano.

Per l'**utilizzo delle acque drenate** dalle gallerie del Traforo del Gran Sasso fu chiesto un **parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** sulla base di alcune soluzioni progettuali proposte dalla Cassa del Mezzogiorno per la protezione igienica delle acque stesse.

Nel corso delle sedute tenutesi nell'adunanza del **8 giugno 1980** il Consiglio Superiore ritenne non meritevoli di approvazione i progetti della Cassa del Mezzogiorno, **bocciò la soluzione dell'impermeabilizzazione** sul lato teramano (sostanzialmente analoga a quella che oggi viene chiesto di adottare da parte della Regione Abruzzo) e respinse anche la soluzione di **cunicoli drenanti** lato L'Aquila optando per un controllo a valle, come previsto nel successivo Progetto Speciale 29/266 max.

Tale progetto, redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno e che prevedeva tutti i "dispositivi di sicurezza igienica per l'utilizzazione potabile delle acque rinvenute nel Traforo del Gran Sasso", fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del **8 giugno 1983** (all. 1bis).

Tra i dispositivi di protezione, il progetto prevedeva la realizzazione di un **laboratorio di analisi in sito**, proprio all'uscita del Traforo del Gran Sasso, a cui inviare, senza soluzione di continuità e tramite trasmissione pneumatica, prelievi di campioni di acqua per uso domestico al fine di verificarne la potabilità; ed inoltre prevedeva, su entrambi gli sbocchi della galleria, **una serie di 6 vasche** in parallelo che avrebbero permesso i controlli dell'acqua prima della distribuzione/erogazione ai cittadini abruzzesi, con un ciclo di 6 ore, ritenuto sufficiente per eseguire i necessari controlli. Da quanto noto, gran parte dei dispositivi ricompresi nell'anzidetto progetto **non sono stati realizzati** o quanto meno non sono stati garantiti nella misura inizialmente prevista.

La problematica della sicurezza delle acque del Gran Sasso tornò alla ribalta il **16 agosto 2002** quando uno sversamento accidentale di 50 litri di una sostanza utilizzata negli esperimenti (pseudocumene) nella sala C del Laboratorio dell'INFN provocò l'**inquinamento** delle acque superficiali. La Regione Abruzzo promosse un'indagine che dimostrò la sussistenza di contatti idraulici fra le acque di scarico del laboratorio e l'acquifero carbonatico che alimenta gli acquedotti, e quindi l'esistenza di un potenziale pericolo per la salute pubblica.

In considerazione di ciò, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito Decreto dichiarò lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle Province di L'Aquila e Teramo nominando un **Commissario delegato** per il superamento dell'emergenza (Ing. Angelo Balducci, all'epoca Presidente del C.S.LL.PP).

Il Commissario ordinò importanti lavori di messa in sicurezza, per un importo di circa **90 milioni di euro**, che vennero eseguiti principalmente nel biennio **2005-2006** e riguardarono estesamente, ma non completamente, l'area dei Laboratori INFN. **I lavori non riguardarono però le gallerie autostradali**, se non per quanto riguarda la posa della condotta di scarico indipendente dei laboratori stessi, lungo la galleria autostradale di sinistra, dall'ingresso dei laboratori al by-pass 15 e la posa, sempre sul fornice ovest, tra i laboratori e l'imbocco lato Aq del Traforo, di 7 km circa di condotta in acciaio inox diam. 150 cm per duplicare il canale di adduzione ed estrazione dell'aria dei laboratori con la realizzazione di una nuova stazione di ventilazione esterna equipaggiata con ventilatori di portata maggiore rispetto a quelli esistenti. Tali lavori furono eseguiti sotto la diretta responsabilità del Commissario il quale fu responsabile anche della gestione delle gallerie, per tutta la durata dei lavori.

Le conoscenze acquisite in base alle attività eseguite in regime commissariale hanno evidenziato la necessità di ulteriori interventi atti a diminuire il rischio di inquinamento connesso alle attività antropiche esistenti che, per ovvi motivi, non è possibile sospendere o ricollocare.

Quelli sopra citati rappresentarono i **primi interventi di messa in sicurezza a cui avrebbero dovuto succederne ulteriori che, a tutt'oggi, non sono stati realizzati.**

Successivamente, con delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 248 dell'**11 aprile 2011**, è stata istituita apposita Commissione Tecnica per l'analisi delle problematiche connesse alle interferenze reciproche tra i vari Soggetti interessati al complesso Sistema Gran Sasso. Fanno parte della Commissione, tra gli altri, un rappresentante di SdP (Ing. Francesco Mongiardini) ed uno del Concedente MIT (Ing. Placido Migliorino).

Ad oltre 7 anni dalla costituzione della detta Commissione Tecnica questa, pur riconoscendo la necessità di adottare precauzioni limitatamente alle informative reciproche tra gli Enti, **non ha mai valutato che la situazione fosse tale da poter generare, in situazioni ordinarie, criticità per le acque destinate al servizio idrico né tantomeno per le acque sotterranee.**

Nel **maggio 2017** si è verificato un episodio di **presunto inquinamento** delle acque (cattivo odore successivamente associato a presenza di toluene) con un conseguente clamore mediatico che ha riproposto la tematica all'attenzione dei media innescando un allarmismo in buona parte ingiustificato. Allarmismo che spinse una serie di associazioni ambientaliste, a cui in seguito si sono associate non poche amministrazioni locali e la stessa Regione Abruzzo, a presentare denuncia di vario tipo presso le diverse Procure Abruzzesi.

Tale situazione spinse anche le Istituzioni locali a mettere in atto varie **iniziative di salvaguardia della salute pubblica tanto è vero che la regione Abruzzo, a seguito di una serie di riunioni nell'ambito della Commissione Tecnica sopra citata, ha proposto:**

1. La sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa (all. n. 4) *“per la gestione delle fasi di comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire preventivamente alla realizzazione di interventi che possano comportare rischio di pregiudicare la qualità delle acque del sistema idrico del Gran Sasso, captate per il consumo umano, nonché per la gestione dei sistemi di misurazione in continuo”*.
Detto Protocollo stabilisce le procedure che tutti i soggetti potenzialmente interferenti con l'acquifero devono osservare al fine di segnalare, con adeguato anticipo, qualsiasi circostanza /intervento/attività che possa determinare un rischio per il sistema idropotabile, definendo il flusso delle informazioni, le procedure autorizzative e di allerta con gli Enti proposti al controllo (ASL, ARTA, Regione Abruzzo);
2. Il potenziamento del sistema di monitoraggio in continuo delle acque captate per il consumo umano a cura dei Gestori del Servizio Idrico Integrato;
3. La richiesta ai Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso e a Strada dei Parchi di uno Studio finalizzato ad individuare gli interventi infrastrutturali necessari alla completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, alla luce degli interventi già realizzati dal Commissario.

Allo stato attuale, il Protocollo è pienamente operativo e le iniziative in esso previste sono state portate a termine: SdP, per quanto la riguarda, ha completato e trasmesso alla Regione Abruzzo nel mese di **giugno 2018** una prima bozza della progettazione di cui si era fatta carico, mentre ha inviato la versione finale della stessa nel mese di **ottobre 2018**, come meglio nel seguito.

La Società, raccogliendo l'invito della Regione, con spirito di collaborazione ed anche con la finalità di fornire un utile contributo alla soluzione del problema, ha inoltre affidato all'Ing. Roberto Guercio, consulente indicato dalla Regione stessa, lo studio di alcune soluzioni progettuali idonee ad eliminare il rischio dell'inquinamento.

La sofferta decisione di Strada dei Parchi di ipotizzare, con scadenza 19 maggio u.s., la chiusura al traffico (esclusi i mezzi di soccorso ed emergenza, garantendo comunque l'accesso ai LNGS) delle gallerie autostradali del Traforo del Gran Sasso scaturisce quando, nell'ottobre scorso SdP, **solo al termine** dei lavori della Commissione d'indagine istituita della Regione Abruzzo nel 2017 e **dalla conclusione delle indagini** dei periti nominati dalla Procura di Teramo nell'ambito del procedimento penale avviato, dopo la ricordata denuncia di alcune associazioni ambientaliste a seguito del presunto inquinamento del maggio 2017, **apprende che vi è un perdurante, possibile rischio di inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso.**

E' infatti solo nelle comunicazioni di garanzia riguardo il richiamato procedimento avviato dalla Procura di Teramo, che vedeva indagati il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore di Esercizio di SdP – unitamente ad esponenti diversi della Società Ruzzo Reti Spa e dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare – Laboratori del

Gran Sasso e, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, le Società Strada dei Parchi SpA e Ruzzo Reti Spa, che si apprende che i vertici della Società venivano accusati di:

- con condotta colposa “***abusivamente cagionavano o comunque non impedivano e, in ogni caso, contribuivano a cagionare o a non impedire un permanente pericolo di inquinamento ambientale e, segnatamente, il pericolo di compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque sotterranee del massiccio del Gran Sasso*”;**
- perché “***mantenevano in esercizio le gallerie autostradali senza verificare – come imposto dall’art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 – l’esistenza di un adeguato isolamento delle superfici dei tunnel autostradali e delle condutture di scarico a servizio delle gallerie rispetto alla circostante falda acquifera e, conseguentemente, senza attuare le misure (ad es., verifica della tenuta idraulica dei canali di scarico a servizio delle gallerie – deputati al trasporto di eventuali elementi contaminanti – e relativa messa in sicurezza; completamento delle opere di impermeabilizzazione delle platee autostradali) atte a scongiurare il rischio di contaminazione della falda acquifera e quindi delle acque sotterranee destinate all’immissione in acquedotto ad opera delle sostanze inquinanti potenzialmente prodotte dal transito veicolare e/o dalla gestione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, rischio derivante dall’assenza di adeguato isolamento idraulico tra le superfici e le condutture di scarico delle gallerie autostradali e la circostante falda acquifera e dall’esistenza di punti di infiltrazione delle acque di falda circostanti alle gallerie autostradali – potenzialmente contaminate in conseguenza dello svolgimento di attività ordinarie o straordinarie o del verificarsi di eventi accidentali all’interno delle gallerie – nelle condotte di deflusso delle acque ad uso idropotabile poste al di sotto della struttura autostradale*”;**
- per due casi di “***immissione incontrollata in ambiente di Toluene*” (in misura peraltro riscontrata 22 volte inferiore ai valori di soglia) avvenuti il 4 maggio ed il 5 maggio 2017.**

Strada dei Parchi SpA pur ritenendosi del tutto estranea alle criticità evidenziate, che hanno dato luogo al richiamato procedimento penale, in quanto si tratta di criticità di tipo strutturale, insite nelle ragioni (non certo per fini acquedottistici ma bensì viabilistici) che hanno portato alla costruzione delle gallerie del Gran Sasso e conseguenza dei tempi in cui quelle gallerie furono realizzate, quando determinate norme ambientali non erano ancora state approvate, criticità che non possono essere risolte se non con complessi ed onerosi lavori ed interventi, non previsti nella convenzione che regola l’attuale rapporto concessorio tra la società ed il concedente MIT, con nota prot. 19506 del **31 ottobre 2018** (all. 5), facendo riferimento proprio al procedimento penale in corso, segnalava che, **in caso di mancata adozione da parte degli Enti preposti dei provvedimenti finalizzati all’eliminazione del pericolo di inquinamento ambientale, si sarebbe potuto prospettare il rischio del permanere della situazione di pericolo prospettata dalla Procura, con**

conseguente possibilità anche di assunzioni di misure cautelari volte a limitare la disponibilità delle gallerie.

A tal fine, allegando alla comunicazione la Relazione tecnica redatta dai Consulenti nominati dalla Procura di Teramo, si ripete, sin dal 31 ottobre 2018 sollecitava l'immediato riscontro diffidando, tra l'altro, il MIT - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, a dare indicazioni specifiche e risolutive della problematica prospettata: richiesta che assumeva carattere d'urgenza, in considerazione che la Procura di Teramo contestava il perpetrarsi di una condotta delittuosa ritenuta in atto ancora nell'ottobre 2018.

SdP invitava il MIT a valutare la situazione con la dovuta attenzione facendo conoscere le proprie determinazioni in merito e comunicava che, in assenza di precise indicazioni, dirimenti sotto il profilo regolatorio e legale, sarebbe stata costretta, in regime di autotutela, ad interdire al traffico la tratta della A24 su cui insiste il Traforo del Gran Sasso sino al completamento dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'Ente che sarebbe stato individuato come competente.

A riscontro, con lettera prot. n 25508 del 12 novembre 2018 il MIT, Direzione DGVCA, confermava le determinazioni assunte dal suo Funzionario Ing. P. Migliorino e riportate nel verbale del 18 giugno 2018 (i due documenti congiuntamente all. n. 6): *"L'Ing. P. Migliorino nel ribadire che i lavori dovranno essere eseguiti senza coperture finanziarie da parte dell'Ente Concedente, come peraltro già è stato chiarito nel corso delle precedenti riunioni, esprime la preferenza per la soluzione n. 3; rappresenta infatti che, in qualità di Ente interferito dai lavori, detta soluzione si presenta meno impattante per l'esercizio delle gallerie e qualitativamente più idonea per gli aspetti connessi alla tutela ambientale dell'acquifero."*

In seguito, la Regione Abruzzo con nota RA 34850/19 del 4 febbraio 2019 (all. 7) ha trasmesso copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 25 gennaio 2019 per la "Gestione del rischio nel Sistema idrico del Gran Sasso - DGR n.643 del 7/11/2017. Definizione attività urgenti indifferibili", con cui ha disposto l'esecuzione di interventi diversi tendenti a limitare / eliminare il rischio d'inquinamento delle acque, ponendoli a carico di Strada dei Parchi SpA, di Ruzzo Reti SpA e dell'INFN.

In particolare, il capo 2 della Deliberazione prevede:

"... DELIBERA di prendere atto, alla luce delle risultanze istruttorie riferite in premessa e che formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, delle attività indicate quali prioritarie per la completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili... di seguito riportate:

2. Strada dei Parchi SpA:

- a) Sostituzione dell'attuale sistema di convogliamento dell'acqua drenata a tergo delle gallerie costituito da un manufatto in cemento armato gettato in opera

con una condotta in acciaio inox posta su un sistema di rulli che ne consentono la traslazione durante eventi sismici di elevata intensità ed alloggiati nella metà superiore dell'attuale condotta;

- b) Sostituzione delle condotte trasversali che adducono l'acqua nel canale in cemento armato, attualmente in PVC, con tubazioni flessibili in acciaio inox connesse alla nuova condotta in acciaio inox;*
- c) Protezione della condotta in acciaio con strato di impermeabilizzazione rispetto superficie stradale;*
- d) Sostituzione integrale della rete di scolo delle acque di piattaforma, sostituendo l'esistente sistema di condotte in materiale plastico o in cemento con sistema di condotte in ghisa sferoidale o altro equivalente;*
- e) Intervento di captazione, impermeabilizzazione e rivestimento nei by-pass e nicchie;*

*I costi stimati da Quadro economico contenuto nello studio di Strada dei Parchi in allegato 3 sono:
euro 104.333.812,61*

E' da valutare inoltre la fattibilità tecnica con specifica analisi costi – benefici del seguente intervento:

Impermeabilizzazione e adeguamento funzionale delle calotte dei fornici principali e dei bypass della Galleria...”.

Strada dei Parchi SpA ha respinto la richiesta con nota prot. 0004126 del successivo 7 marzo 2019 (all. n. 8), esponendo – tra l'altro – di **non poter farsi carico di alcun onere ed attività connesse al prelievo dell'acqua stanti le pattuizioni risultanti dalle convenzioni a suo tempo stipulate tra gli enti gestori ed ANAS, come sopra richiamate.**

Con la stessa nota ha pure precisato come non fosse corretto attribuirle la soluzione che si intendeva adottare: essa aveva infatti presentato diverse soluzioni progettuali (come sopra, redatte dal Prof. Ing. Guercio), e la Giunta Regionale aveva prescelto la soluzione individuata come “1a” modificandola, però, come richiesto dal Vice Presidente Dott. Lolli in occasione della riunione del 25 giugno 2018, **eliminando però le lavorazioni necessarie per l'impermeabilizzazione della calotta e dei piedritti di entrambi i fornici del Traforo, motivando la scelta con ragioni legate ad una limitata disponibilità finanziaria (l'intervento completo, così come previsto dallo studio di massima redatto dal Prof. Guercio, ammontava a euro 217.748.366,58).**

Precisava poi che **“la soluzione definitiva per separare idraulicamente il sistema acquifero dall'ambito stradale delle gallerie - considerati la delicatezza del sistema, la rilevanza e la centralità della risorsa idrica sotterranea del massiccio carbonatico del Gran Sasso, l'uso potabile irrinunciabile di tale risorsa, gli obblighi di protezione delle acque dall'inquinamento sanciti dalla disciplina comunitaria in materia, le previsioni del D.Lgs. 152/06 e del Piano di Tutela delle Acque sulle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - è senza alcun dubbio quella di destinare l'intera opera a questa finalità, realizzando una nuova infrastruttura autostradale in una posizione che non interferisca con l'acquifero e**

con una tecnologia più moderna che conferisca all'opera caratteristiche di impermeabilità full round già in fase di costruzione.

Concludeva infine ribadendo di non potersi far carico del costo degli interventi che si intendevano realizzare, quali che essi fossero, vista la sua estraneità e l'estraneità della questione al suo rapporto concessorio con il MIT, precisando che *"In linea puramente teorica, potremmo attivarci per i detti interventi solo in presenza di uno specifico accordo formale tra Codesta Spettabile Regione ed il MIT, e conseguente recepimento di quanto così convenuto nel ns. rapporto concessorio con il MIT e nel relativo Piano Economico Finanziario: in tal modo l'intervento costituirebbe per la ns. Società un investimento a termini di convenzione, da recuperarsi 'secundum legem', vale a dire mediante corrispondente adeguamento delle tariffe di pedaggio."*

Con lettera successiva prot. 0005958 del 5 aprile 2019 (all 9), indirizzata al MIT ed a tutti gli Enti in qualche modo interessati o coinvolti nella problematica, SdP segnalava l'avvenuta notifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale di Esercizio, nonché ad essa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per la data del 10 aprile p.v. innanzi al GUP presso il Tribunale di Teramo.

Segnalava nell'occasione che l'Ufficio della Procura di Teramo aveva nominato, nel corso della lunga indagine, tre Consulenti tecnici conferendo loro l'incarico di valutare la situazione in cui versava l'acquifero del Gran Sasso, e che questi avevano redatto apposita relazione (già trasmessa al MIT con la precedente nota del 31 ottobre 2018) posta a fondamento dell'Ufficio della Procura nel riconoscere *"criticità di tipo strutturale che assumono rilievo sul piano amministrativo, tali da non poter essere risolti se non attraverso complessi ed articolati lavori e con un notevole stanziamento di fondi da parte degli Enti preposti"*.

SdP, anche con riferimento alla precedente corrispondenza con il MIT sopra richiamata, ribadiva che la Procura di Teramo aveva individuato il rischio di inquinamento nella mancanza di isolamento delle gallerie autostradali come sopra indicate e quindi nella mancanza di impermeabilizzazione delle gallerie.

E quindi **in tale situazione risultava del tutto inconferente l'ipotesi enunciata dal MIT** (citata nota del 12 novembre 2018) **di rinviare la risoluzione della problematica alla costruzione di una nuova e diversa galleria**, stante l'evidente complessità dell'intervento in questione.

SdP invitava il MIT ad assumere le proprie decisioni in merito agli interventi deliberati dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo, con Delibera n. 33 del 25 gennaio 2019 della Giunta Regionale, che aveva proceduto alla stima degli interventi necessari e urgenti, indicando nella somma di euro 104.333.812,61, i costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dal Concedente MIT, per i lavori di *"rifacimento delle condotte di captazione e convogliamento dell'acqua potabile captata a tergo della galleria e dei lavori di impermeabilizzazione delle gallerie, dei by pass e delle nicchie"*.

Concludeva comunicando che, in assenza di precise indicazioni dirimenti sotto ogni profilo regolatorio e legale da rendere entro 15 giorni dalla ricezione della lettera, sarebbe stata costretta, al fine di evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento nell'ambito del procedimento penale in corso, "ad interdire al traffico la tratta dell'autostrada A24 su cui insiste il Traforo del Gran Sasso, in entrambe le direzioni di marcia, tra gli Svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele, purtroppo in grave prevedibile pregiudizio per il pubblico dell'utenza autostradale e per cause non imputabili alla Strada dei Parchi SpA".

Invitava ad una *"urgente presa d'atto, da parte delle Istituzioni Governative in indirizzo, che determini la possibile costituzione di un Organismo commissariale straordinario che, come già in precedenza accaduto, possa farsi carico della gestione e del miglior coordinamento della nota fase emergenziale dell'acquifero del Gran Sasso d'Italia, attività di cui certamente la scrivente Concessionarie, come già affermato, è totalmente estranea"*.

Con nota prot. 0009401 del 10 aprile 2019 successivo (all. 10) il MIT si limitava a ribadire che gli interventi di messa in sicurezza individuati nella Delibera della Giunta Regione Abruzzo erano estranei al rapporto concessorio relativo alla gestione delle autostrade A24 ed A25.

La nota del MIT risultava però indirizzata solo a SdP.

La Società pertanto con lettera prot. 0006410 del 12 aprile 2019 (all. 11) ha trasmesso la richiamata Nota MIT del 10 aprile u.s., per opportuna conoscenza, a tutti gli altri Enti cui aveva indirizzato la sua lettera del precedente 5 aprile riscontrata dal MIT.

Nessuno degli altri Enti cui la lettera della Società era indirizzata ha comunicato alcunché, fatta eccezione per INFN che con nota del 19 aprile 2019 (all. 12) ha rappresentato che la chiusura della galleria avrebbe pregiudicato *"ulteriormente in maniera definitiva le attività in corso ma più in generale il futuro, già notevolmente condizionati, dei Laboratori del Gran Sasso"* con drastiche conseguenze sia sulla reputazione scientifica italiana sia per le ricadute socio - economiche per il territorio abruzzese. Nell'offrire la piena collaborazione per quanto di competenza, INFN invitava il Presidente del Consiglio dei Ministri ad assumere *"ogni iniziativa ritenuta più opportuna per affrontare le tematiche tecniche, giuridiche e finanziarie che la complessa situazione richiede ..."*.

In considerazione della totale mancanza di assunzione di responsabilità, addirittura di un riscontro responsabile, da parte del concedente, quale proprietario di A24, come da parte delle altre Istituzioni di Governo proprietarie delle Gallerie del Gran Sasso e degli stessi Laboratori INFN, SdP con lettera prot. 0006843 del 18 aprile 2019 (all. 13), al solo fine di evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento ambientale, contestazioni che potevano risultare pregiudizievoli dal punto di vista penale ed economico per i

propri vertici e la stessa Società verso i quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha esercitato l'azione penale, comunicava, suo malgrado, **la propria decisione di chiudere al traffico la galleria del Gran Sasso.**

Nella stessa nota SdP precisava che la chiusura veniva differita alle ore 24:00 del giorno 19 maggio 2019 *“al solo fine di contenere il grave prevedibile pregiudizio per l'utenza autostradale derivante dalla chiusura al traffico di detto corridoio autostradale in occasione delle festività Pasquali e del relativo controesodo, nonché delle ulteriori festività del 25 aprile p.v. e del 1 maggio p.v.”*. E tanto poiché, per lo scadere del termine indicato nella sua lettera del 5 aprile precedente, avrebbe dovuto disporre la chiusura il 20 aprile, nel pieno delle vacanze Pasquali.

Perché Strada dei Parchi SpA ha revocato l'ipotesi di chiusura del Traforo del Gran Sasso.

Tale decisione di SdP naturalmente provocava un grande clamore nell'opinione pubblica, locale e nazionale, a causa dei **temuti gravissimi danni economici** e al **diritto alla mobilità** che la stessa avrebbe provocato ai territori interessati. Preoccupazioni espresse in particolare dagli Enti Locali abruzzesi, in gran parte peraltro costituitisi parte civile nel procedimento avviato in sede penale dalla Procura di Teramo. Preoccupazioni trasmesse al Governo con la richiesta, immediata da parte della Giunta Regionale dell'Abruzzo, del riconoscimento della situazione registrata quale emergenza nazionale e la nomina di un Commissario *ad acta* (all.14).

Dopo la lettera di SdP del 7 maggio u.s. al Senatore Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'avvicinarsi della scadenza del 19 maggio, si moltiplicavano le richieste di revoca di tale decisione e cominciava la ricerca di soluzioni ad una situazione in cui, obiettivamente da parte di molti, si riconoscevano le ragioni del concedente e la sua oggettiva impossibilità ad affrontare una situazione complessa come quella dell'acquifero del Gran Sasso in cui sono costretti a convivere tre realtà importanti come i Laboratori dell'INFN, l'autostrada A24 e l'acquedotto del Ruzzo.

In tal senso le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica volte alla disamina delle "problematiche connesse alla paventata chiusura del Traforo del Gran Sasso", convocate dalla Prefettura di Teramo il 10 maggio u.s. e dalla Prefettura dell'Aquila il 15 maggio u.s., evidenziavano molte gravi conseguenze per le popolazioni e l'economia delle aree interessate.

In particolare venivano paventate gravi conseguenze dovute anche allo stato critico della viabilità ordinaria che non sarebbe stata in grado di sopportare il traffico estromesso dall'autostrada. I responsabili ANAS e delle Amministrazioni interessate presenti alle richiamate riunioni, sottolineavano come la gran parte delle rete viabilistica di loro competenze non potesse garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione, in particolare per i mezzi pesanti, una volta estromessi dalla circolazione sul tratto riguardante le Gallerie del Gran Sasso.

Il **13 maggio u.s.**, al fine di verificare la possibilità da parte di SdP di revocare la propria decisione di chiusura delle Gallerie del Gran Sasso, convocata dalla Direzione competente del MIT, si svolgeva una riunione tra concedente e concessionario nel corso del quale venivano individuate **una serie di ulteriori misure ritenute adeguate** sia per garantire la sicurezza delle acque del Gran Sasso destinate all'uso idropotabile, sia la sicurezza della circolazione stradale all'interno delle gallerie anche in presenza di ulteriori misure di regolazione del traffico. Misure ulteriori che dovevano servire anche a **sollevare SdP da quei paventati rischi di cagionare o comunque non impedire, un permanente pericolo di inquinamento ambientale** e, segnatamente, il pericolo di compromissione o deterioramento, significativo e misurabile, delle acque sotterranee del massiccio del Gran Sasso, come indicato dalla Procura di Teramo nell'ambito dell'azione penale da essa avviata.

Il giorno successivo, **14 maggio u.s.**, il MIT illustrava tali misure a tutte le Amministrazioni centrali, ai parlamentari e agli Enti Locali abruzzesi, ottenendone una sostanziale condivisione e sostegno.

Le misure adottate

Nella stessa giornata del **14 maggio u.s.** i legali di SdP illustravano ai magistrati inquirenti della **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo** una memoria difensiva a conclusione della quale venivano rappresentate le **misure di mitigazione e prevenzione del rischio da contaminazione accidentale nel frattempo adottate dalla Concessionaria** al fine di garantire accettabili livelli di sicurezza attraverso il potenziamento del servizio di pronto intervento e primo soccorso già esistente, introducendo un ulteriore presidio h24 presso il versante teramano, e l'emissione di una specifica ordinanza di regolamentazione del traffico che, a decorrere dal 1° maggio 2019, imponeva le seguenti limitazioni in galleria:

- limite di velocità di 80 km/h e divieto di sorpasso per gli autobus e per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;
- limite di velocità di 110 km/h per gli altri veicoli;
- distanziamento minimo obbligatorio di 50 m tra tutti i veicoli;

Inoltre SdP informava la Procura di Teramo di voler **introdurre ulteriori misure nella gestione** delle gallerie autostradali del Gran Sasso consistenti nella riconfigurazione della piattaforma autostradale con la parzializzazione della carreggiata e l'interdizione al traffico di una corsia, che assumerebbe la funzione di corsia di emergenza, riducendo contestualmente il limite massimo di velocità a 60km/h per tutti i veicoli.

Il giorno **16 maggio u.s.** una delegazione composta, oltre ad altri rappresentanti del Ministero della Salute, del MIUR e della Protezione Civile, dal Capo di Gabinetto del MIT e dal Presidente e dal Vice Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo **incontravano il Procuratore Capo della Procura di Teramo e il pool di magistrati** responsabili della indagine sul supposto inquinamento del Gran Sasso illustrando gli interventi, frutto delle ricordate riunioni del 13 e 14 maggio u.s., ritenuti efficaci rispetto al rischio ambientale considerato ancora sussistente da quella Procura.

Tali ulteriori interventi di mitigazione dei rischi venivano giudicati positivamente secondo quanto riferito, al termine della riunione, dallo stesso **Capo di Gabinetto del MIT**, Professor Gino Scaccia il quale dichiarava: *“Se si avviano immediatamente delle opere di riduzione e mitigazione del pericolo non ci sono, a nostro giudizio, gli estremi perché una Procura possa andare ad imputarti se stai riducendo il danno che lamenta”*

Le assicurazioni provenienti dalla riunione presso la Procura della Repubblica di Teramo inducevano così SdP, nella stessa giornata del **16 maggio u.s. ad annunciare la revoca della chiusura al traffico autostradale del Traforo del Gran Sasso, previa presa d'atto e condivisione da parte della DGVCA-MIT delle ulteriori misure di mitigazione.**

Nella prima mattina di venerdì **17 maggio u.s.**, i legali di SdP depositavano presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo, la memoria illustrata precedentemente nell'incontro del 14 maggio confermando la disponibilità ad adottare tutte le misure aggiuntive indicate.

Nel corso di una successiva riunione svoltasi il **17 maggio u.s.** presso il MIT tra Concedente, Concessionario, MEF, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, MIUR ed altre Istituzioni interessate, SdP si impegnava ad adottare **un'ulteriore misura preventiva/compensativa** rappresentata dalla configurazione della piattaforma autostradale con la parzializzazione della carreggiata e l'interdizione al traffico di una corsia, che assumerebbe la funzione di corsia di emergenza, riducendo contestualmente il limite massimo di velocità a 60 km/h per tutti i veicoli, mediante emissione di ulteriore apposita ordinanza, con decorrenza dal 20 maggio successivo.

Tali ulteriori misure - contribuendo ad elevare gli standard di sicurezza all'interno del Traforo del Gran Sasso - venivano introdotte al fine di prevenire il rischio di sinistri generati da veicoli in transito causa di possibili sversamenti accidentali e, conseguentemente, il pericolo di contaminazione ed inquinamento delle acque del Gran Sasso.

La previsione di utilizzo di una corsia, quale corsia di emergenza, inoltre, intende agevolare il facile e subitaneo raggiungimento dell'eventuale punto di collisione tra veicoli da parte di tutti i sistemi di soccorso (squadre antincendio motorizzate, Vigili del Fuoco, ambulanze, pattuglie di Polizia Stradale, carri attrezzi Soccorso Meccanico, tecnici e maestranze di SdP, ecc.), così permettendo anche le eventuali attività di bonifica agli enti di competenza.

In aggiunta a tali misure di carattere gestionale, la Concessionaria si obbligava ad adottare **ancora un'ulteriore misura preventiva** rappresentata dalla realizzazione dell'impianto di videocontrollo unitamente a quello di rilevazione degli incendi tramite cavo termosensibile (di tipo fibrolaser), da installare su entrambi i fornicci che, unitamente alla realizzazione del sistema di illuminazione per la evacuazione della galleria Gran Sasso, costituito da picchetti a Led per la segnalazione agli utenti delle vie d'uscita, verso le vie di fuga in galleria in caso di pericolo, assolverebbero la funzione di allertare con tempestività il Centro di Controllo della Concessionaria in caso di eventi critici, dai quali potrebbe derivare, anche in questo caso, lo sversamento di sostanze liquide contaminanti, con la conseguente immediata attivazione delle squadre di pronto intervento.

Il sistema di videocontrollo, che si ricorda essere ricompreso anche tra le dotazioni di cui al D.Lgs. 264/2006, è costituito da n.3 tipologie di postazioni TVcc:

- postazioni Dome posizionate a circa 150 m dagli imbocchi per la videosorveglianza delle zone esterne alla galleria;
- postazioni fisse ogni 95 m installate in galleria lato sorpasso per il videocontrollo della galleria;
- postazioni fisse per la videosorveglianza dei bypass.

Il videocontrollo in galleria si baserà sulle più recenti tecnologie di video analisi intelligente, mediante un software RAI (Rilevazione Automatica Incidenti) che garantisce le seguenti funzionalità:

- veicolo fermo;
- pedone in strada;
- contromano;
- coda;
- incidente;
- occupazione area/perdita di carico;
- traffico rallentato;
- velocità media;
- presenza fumo;
- monitoraggio delle funzionalità delle singole telecamere;
- report, statistiche e funzione calendario;
- segnalazione del decadimento della qualità del video;
- misurazione della visibilità rispetto alla telecamera;
- esclusione singola corsia per riduzione careggiata in presenza di cantieri.

Nonostante il transito di **merci pericolose** sia vietato nel Traforo del Gran Sasso, si prevede la dotazione di un **sistema di controllo** di eventuali passaggi all'interno di entrambi i forni di dette merci individuate secondo la classifica ADR.

Le principali funzionalità dei varchi di controllo, che saranno realizzati in corrispondenza degli attuali portali di ingresso e uscita, saranno le seguenti:

- individuazione del transito dei veicoli attraverso il portale di ingresso e uscita (tale funzione consente di conoscere la presenza di un eventuale MP all'interno della Galleria del Gran Sasso in caso di incidente rilevato dal sistema di videocontrollo interno);
- acquisizione, per i veicoli in transito, dell'immagine della targa di immatricolazione posteriore e del pannello di segnalazione arancione (targa MP) riportante il Codice Kemler ed il Codice ONU;
- trasmissione delle informazioni di transito (dati e immagini) al Centro Radio Informativo;
- generazione delle statistiche dei flussi veicolari;
- comunicazione in tempo reale dei transiti in violazione alle pattuglie della PS, agli ausiliari della viabilità e alle squadre mobili di pronto intervento dotate di smartphone con specifiche applicazioni.

La Concessionaria si è obbligata, inoltre, a **verificare in condivisione con ARTA Abruzzo, e di concerto con gli Organi all'uopo preposti**, la destinazione delle acque raccolte dalla piattaforma e poi scaricate mediante l'impiego di un opportuno tracciante, in maniera da evidenziare tutti i punti di scarico delle acque raccolte dal sistema di drenaggio della piattaforma autostradale. La verifica potrà essere effettuata secondo un protocollo metodologico che sarà concordato preventivamente con i tecnici dell'Ente di controllo.

Inoltre SdP si è impegnata, alla **ispezione della tenuta delle canalette** di raccolta delle acque di piattaforma, approntando gli eventuali lavori di primo intervento per la loro provvisoria sistemazione.

SdP intende comunque ribadire come tutte le misure aggiuntive adottate per evitare di interrompere la circolazione nelle Gallerie del Gran Sasso, siano state assunte nel rispetto del principio di precauzione, delle disposizioni legislative e contrattuali, pur avendo sempre gestito le gallerie in parola disponendo ed attuando misure di sicurezza dell'incolumità delle persone e di prevenzione del rischio ambientale, proprio al fine di garantire livelli di sicurezza e di mitigazione del rischio. Si sottolinea dunque nuovamente come l'attuazione delle suddette iniziative, ispirate solo dalla disponibilità a trovare soluzioni per non interrompere il servizio, **non costituiscono alcun riconoscimento di responsabilità in capo alla stessa SdP che, come più volte argomentato, è estranea agli addebiti contestati.**

Concludendo, giova osservare che le misure sopra descritte, ampiamente discusse e condivise nel corso delle richiamate riunioni presso il MIT del 13, 14 e 17 maggio u.s., risultano essere le uniche che possono essere adottate e che sono state considerate sufficienti al fine di contenere il rischio di contaminazione ed inquinamento delle acque sotterranee del Gran Sasso e pertanto costituiscono una valida alternativa alla prevista inibizione al traffico a far data dalle ore 24,00 del 19 maggio 2019 in quel Traforo, come peraltro riportato nella nota SdP prot. 8352 del 17 maggio 2019 (all.15)

Il MIT, con nota n.0012853 del 23 maggio 2019 (all.16), ha confermato la validità delle misure proposte.

Roma, 29 maggio 2019

Si allegano:

1. Convenzione tra ANAS ed Acquedotto del Ruzzo di Teramo in data 16 settembre 1982
- 1^{bis} Parere del C.S.LL.PP. del 8 giugno 1983
2. Convenzione tra ANAS ed Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno in data 4 novembre 1987
3. Convenzione tra ANAS e INFN in data 24 giugno 1998

4. Protocollo d'Intesa "per la gestione delle fasi di comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire preventivamente alla realizzazione di interventi che possano comportare rischio di pregiudicare la qualità delle acque del sistema idrico del Gran Sasso,...".
5. Lettera Strada dei Parchi SpA prot. 19506 del 31 ottobre 2018
6. Lettera MIT – DGVCA prot. n. 25508 del 12/11/2018 con allegato Verbale MIT – SdP del 18 giugno 2018
7. Lettera Regione Abruzzo RA 34850/19 del 4 febbraio 2018 con allegata Delibera Giunta Reg.
8. Lettera Strada dei Parchi prot. 0004126 del 7 marzo 2019 a Regione Abruzzo a riscontro nota Regione Abruzzo RA 34850/19 del 4 febbraio 2018
9. Lettera Strada dei Parchi prot. 0005958 del 5 aprile 2019
10. Lettera MIT-DGVCA prot. 0009401 del 10 aprile 2019
11. Lettera Strada dei Parchi prot. 0006410 del 12 aprile 2019
12. Lettera INFN del 19.4.2019
13. Lettera Strada dei Parchi prot. 0006843 del 18 aprile 2019
14. Delibera Giunta Regione Abruzzo per nomina Commissario
15. Lettera Strada dei Parchi prot. 8352 del 17 maggio 2019
16. Lettera MIT-DGVCA prot. 0012853 del 23 maggio 2019